



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 10/4/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21/6/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio della "*curva degli interessi*", della complessiva somma di € 1.050,15, a titolo di commissioni accessorie (€ 847,15) e spese fisse contrattuali (€ 203,50);
- gli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente, che l'art. 125-*sexies* TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenze nn. 10489/2019, e 2391/20, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);
- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up-front* delle “*commissioni accessorie*” e, in particolare, la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “*insensibile*” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto (cita Cass. Civ., Sentenza n. 4111/2001) e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario (cfr. fattura prodotta in atti);
- la natura, del pari *up-front*, delle “*spese fisse contrattuali*”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi precedenti pronunce dell'ABF).

L'intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, pervenute in data 15/06/2020, il ricorrente osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525/2019, ha chiarito che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione (cita Trib. di Napoli, sentenza n. 1340/2020). Con riguardo alla asserita non rimborsabilità delle commissioni spettanti all'agente, evidenzia che non è possibile stabilire che “*il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla concessione del finanziamento*” (cita Collegio di Napoli, decisione n. 2122/2020). Da ultimo, precisa di non aver richiesto il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 2313/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,785%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,86%

n/t		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	Commissioni accessorie (up front)	€ 2.289,60	€ 1.354,68	€ 866,88		€ 866,88
	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 325,42	€ 208,24		€ 208,24
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.075,12
interessi legali						si

Il Collegio osserva che l'importo complessivo risultante dalla tabella (€ 1.075,12) è superiore rispetto a quello richiesto dal ricorrente (€ 1.050,15), pertanto, riconosce il rimborso al ricorrente nei limiti della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.050,15, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI